



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA PRESIDENZA

Viale IV Novembre 4, Genova

luca.villa@giustizia.it

Ods 5/2020

Genova, 6 maggio 2020

Vista la circolare del Ministero della salute 22.2.2020 ed in particolare il paragrafo relativo alla "pulizia di ambienti non sanitari";

Visto il decreto legge 23.2.2020 n. 6 concernente le *"Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.2.2020 relativo all'incentivazione del "Lavoro agile" (telelavoro);

Visto il decreto 24.2.2020 del Presidente della Corte d'Appello di Genova ed in particolare l'invito a ridurre allo stretto necessario le attività che *"comportano un ravvicinato contatto con il pubblico, incentivando a tal fine la richiesta e il rilascio on-line delle copie di atti e il pagamento dei relativi diritti"* e ad adottare soluzioni idonee ad evitare assembramenti di pubblico in occasione delle udienze;

Visto l'art 2 co 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1.3.2020 che consente ai capi degli uffici giudiziari dei Comuni di cui all'allegato 1 (c.d. zona rossa) di derogare all'art 162 della legge 23.10.1960 n. 1196 consentendo di ridurre l'orario di apertura delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Lette le linee guida del c.sm. 5 marzo 2020 ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 (misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria) ed in particolare l'art 83 del decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare), convertito con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30.4.2020), l'art 26 del decreto legge 23 dell'8.4.2020 e ulteriormente modificati e prorogati dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, in vigore dal 1.5.2020 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19);

Visti i DPCM 8 marzo 2020 e 29 aprile 2020 e le prescrizioni volte a ridurre al minimo la mobilità sociale e l'ordinanza n. 649 del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale, e quindi anche alla Liguria, gli effetti del decreto 8.3.2020;

Vista la comunicazione 3 marzo 2020 del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria e l'aggiornamento 27.4.2020 del Capo di Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria e le allegato documento tecnico dell'INAIL "sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" laddove si segnala (pagina 14) una particolare attenzione e tutela per i c.d. "lavoratori fragili" in ragione dell'età (indicata in "età > di 55 anni") o di pregresse patologie e per le quali si potrebbe dichiarare «un giudizio di "inidoneità temporanea" o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) ed in particolare l'art 1 lett d) che vieta "ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati";

Rilevato che a tutt'oggi la regione Liguria si caratterizza per gravità dell'emergenza sanitaria avendo il 2° fattore di crescita in media settimanale (dopo la Lombardia) ed il più alto indice di prevalenza e incremento settimanale dei casi (incremento in percentuale dei casi in una settimana 13,85 % a fronte di una media nazionale del 7,15% e numero casi per 100 mila abitanti pari a 536 a fronte di una media nazionale: 347¹);

Rilevato che ai sensi 83 commi 6 e 7 spetta al Dirigente dell'ufficio, anche nella sua qualità di datore di lavoro e responsabile della sicurezza, presidiare la tutela della salute dei lavoratori per "contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" ed in particolare "al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone", e che a tale indefettibile fine di rango costituzionale si devono ispirare le linee guida;

Rilevato che questo ufficio aveva già raggiunto con i Consigli dell'ordine degli Avvocati del distretto e con le associazioni maggiormente rappresentative dell'avvocatura in materia di minori e famiglia, un protocollo² per le udienze civili e penali e che nessun rilievo era stato posto sul luogo ove doveva trovarsi il giudice;

Rilevato che in data 5 maggio 2020 è stato chiesto il sopralluogo all'ASL delle aule e delle stanze per una determinazione in ordine alle presenze ammesse sui luoghi di lavoro e sulle misure di prevenzione predisposte;

Richiamato l'ordine di servizio 11 marzo 2020 con il quale già si erano delineate le principali linee guida e verificata l'efficacia dei presidi in tale documento individuati;

Rilevato che in ossequio ai primi decreti legge si sono disposti generalizzati rinvii dei procedimenti civili e penali, fatte salve assolute urgenze, per lo più nei mesi di maggio-giugno, al fine di formare i Giudici Onorari all'utilizzo degli applicativi (Microsoft Team) messi a disposizione dal DGSIA, ma che ulteriori rinvii pregiudicherebbero gravemente i minori e le famiglie coinvolte oltre che a creare nei mesi di settembre e successivi un arretrato di assai difficile gestione;

Rilevato che al fine di limitare la mole dei procedimenti rinviati, nonché al fine di consentire a tutti i giudici di prendere confidenza con le udienze in videoconferenza sono stati effettuati in particolare gli ascolti dei Minori Stranieri Non Accompagnati collocati in comunità, e che sono già state programmate

¹ Dal 2 maggio 2020

² Protocollo sottoscritto il 9 aprile 2020 dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Genova ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova

numerose udienze nei prossimi giorni non essendo prevedibile, in quanto non anticipata da alcuna discussione pubblica, la scelta di imporre la presenza del Giudice in ufficio,

Ritenuto di dover dare disposizioni anche tenendo conto:

1. Dell'elevata età sia del personale amministrativo che giudiziario (quasi integralmente superiore ai 55 anni indicati dalle linee guida dell'Inail);
2. delle caratteristiche dell'edificio ed in particolare delle 7 stanze destinate alle udienze civili dei Giudici Onorari le quali per dimensionamento non consentono la presenza in stanza di più di 2 o 3 persone, giudice compreso, a seconda delle stanze;
3. della presenza in tribunale della società addetta alle pulizie unicamente 3 giorni alla settimana e dell'impossibilità di integrare il contratto essendo già stato operato l'aumento di 1/5 e non potendosi provvedere in tempi brevi alla definizione di un nuovo contratto;
4. della necessità in ogni caso di diluire nel tempo le convocazioni delle parti per evitare la compresenza e gli assembramenti nelle aree destinate all'attesa, con conseguente minor disponibilità di aule;
5. della grave carenza di dotazioni informatiche ed in particolare di webcam e diffusori audio – necessari per le videoconferenze - avendo il CISIA fornito 1 sola webcam per tutto l'ufficio³, destinata all'aula del dibattimento e non potendosi pertanto svolgere sistematicamente udienze in videoconferenza all'interno del Tribunale;
6. della necessità di ridurre al minimo le attività giudiziarie da svolgersi in Tribunale, ed in particolare quelle tenute dai Giudici Onorari, al fine di limitare l'accesso di potenziali soggetti asintomatici;
7. della grave attuale carenza di personale giudiziario e dei maggiori oneri previsti per agevolare le informazioni e il rilascio di copie degli atti;
8. dell'assenza di pregiudizio alcuno per le parti derivante dal fatto che il giudice si trovi in ufficio o in altro luogo, tanto che tale previsione non è stata adottata per altri giudizi (ed in particolare per i Giudici Amministrativi e, se vi è il consenso delle parti, anche per il giudice penale);
9. che l'art 83. 7. F DL 18/20, così come modificato dal DL 28/20, laddove indica come principale ragione di tutela il *"contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti"*, pare delineato per le udienze con rito contenzioso o comunque con obbligatoria costituzione delle parti a mezzo legale, mentre molteplici attività del tribunale per i minorenni – nelle quali in generale, ed a parte le procedure di adottabilità, non è obbligatoria la costituzione a mezzo legale – sono di volontaria giurisdizione e con parti non assistite da legali;
10. che la previsione di cui all'art 83.7 lett f) – che riguarda le linee guida dei dirigenti a salvaguardia della salute dei lavoratori e del pubblico e che pertanto dovrebbe contenere norme derogatorie dai principi generali - non solo non è presidiata da nullità, ma è in palese contrasto con quanto previsto dall'art 83.12 bis laddove, se vi è il consenso delle parti, non si chiede la presenza del giudice in ufficio per la celebrazione del processo penale, essendo sufficiente la presenza dell'ausiliario del giudice (presenza e assistenza notoriamente non necessaria nell'udienza civile);
11. che l'udienza civile in videoconferenza è in grado di meglio garantire il contraddittorio consentendo la partecipazione dei legali delle altre parti, mentre per l'udienza in Tribunale si deve prevedere la presenza del legale solo se deve assistere la parte dovendosi disporre, per evitare assembramenti, il differimento del contraddittorio attraverso il deposito degli atti;
12. che si debbano pertanto autorizzare – premesso che il Giudice che si trova in tribunale può tenere l'udienza in videoconferenza anche in assenza del consenso del legale - i giudici a svolgere le **udienze civili** in remoto, anche da postazioni esterne al Tribunale,

³ Avendo provveduto con acquisti personali i Giudici Togati per le proprie postazioni.

- a. nei procedimenti civili nei quali le parti non sono assistite da legali ma sono disponibili a recarsi presso i servizi o che sono collocate in comunità,
 - b. nei procedimenti nei quali il legale presta il consenso alla videoconferenza.
 - c. In mancanza di consenso se non vi è disponibilità dell'aula del dibattimento e dell'aula S1, uniche che consentono la compresenza di più parti, il giudice convocherà un soggetto da sentire per volta e si consentirà la presenza del solo legale che l'assiste riservando al deposito degli atti l'integrazione del contraddittorio;
13. che relativamente alle **udienze penali**, alla luce dell'art 83.12bis come novellato dal Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28, si potranno svolgere in videoconferenza (fermo restando che si svolgeranno in presenza le udienze compatibili con le esigenze sanitarie, con la presenza in ufficio del Presidente del Collegio e dell'ausiliario) le udienze penali in presenza del consenso delle parti, nonché:
- a. gli incidenti probatori ex art 392 cpp e 12 quater D.L. 18/20 (trattandosi di udienza nel quale la videoconferenza fornisce ex art 398 c.p.p. e le medesime garanzie alla parte offesa ed all'imputato previste dall'audizione protetta con vetrospecchio o impianto videocitofonico);
 - b. le udienze preliminari fatta salva la discussione finale dei giudizi abbreviati o l'esame della parte o di testi in ipotesi di integrazione probatoria, ed in particolare le udienze per l'esame della sospensione del processo per messa alla prova;
 - c. le c.d. udienze dibattimentali filtro, destinate all'esame delle questioni preliminari e all'ammissione delle prove o ai rinvii ex art 420 quater cpp;
 - d. le udienze ex artt 309 e 310 cpp;
14. le udienze del **Magistrato** e del **Tribunale di Sorveglianza**, verranno di regola svolte in presenza, facendo partecipare in videoconferenza non solo il detenuto ma anche il condannato collocato in comunità e disponendo altrimenti il rinvio a dopo il 7.9.2020.

Ritenuto pertanto di disporre dalla data odierna le seguenti direttive.

A) Accesso alle cancellerie e norme igienico-sanitarie generali in vigore fino al 31.7.2020 (salvo successivo provvedimento):

- a. è vietato l'ingresso in Tribunale a soggetti diversi dai legali, delle parti private e dei soggetti convocati (e quanto ai minori dei relativi accompagnatori) ed unicamente per la partecipazione alle udienze o per recarsi nelle cancellerie per informazioni o atti urgenti non ottenibili con gli indirizzi di posta elettronica sopra indicati;
- b. è fatto divieto di utilizzare l'ascensore in più di 2 persone alla volta;
- c. salvo maltempo e temperature esterne inferiori ai 17 gradi, deve essere garantita una congrua ventilazione degli ambienti. In particolare devono essere mantenute aperti:
 - i. Il portone di ingresso;
 - ii. La finestra dell'aula d'udienza del dibattimento e le finestre delle aule in generale;
 - iii. Le finestre del corridoio e dell'antro del II° piano;
 - iv. La porta-vetri di accesso alle cancellerie civili e la finestra dell'archivio della Volontaria Giurisdizione;
 - v. Le finestre della scala destra e la porta di accesso alle stanze 404-408;
- d. È assicurata la presenza di sapone, salviette monouso e dispensatori di soluzioni idroalcoliche o battericide per il lavaggio delle mani nei corridoi principali, nei servizi igienici destinati al pubblico (scala destra I° piano) e nei servizi igienici destinati al personale;



- e. La società addetta alle pulizie provvederà ad una accurata disinfezione, oltre a quelle previste nei 3 giorni alla settimana di accesso all'ufficio, delle superfici di lavoro al termine delle udienze preliminari e del dibattimento;
- f. sportello pubblico (sia civile, che penale, che segreteria amministrativa):
 - i. tutto il personale è munito di presidi individuali (mascherina chirurgica) e di schermo parafuoco nelle postazioni dedicate alle informazioni al pubblico. Non possono essere rilasciate informazioni a contatto diretto con il pubblico dalle postazioni individuali;
 - ii. deve essere posizionato un banco che garantisca la distanza di almeno 1 metro tra pubblico e addetto;
 - iii. nella zona antistante gli sportelli per il pubblico nelle Cancellerie Civili non possono stazionare più di 4 persone che dovranno rimanere sedute nei posti predisposti ed a distanza di 1 metro;
 - iv. nella zona della cancelleria GIP/GUP non può stazionare più di una persona in attesa;
 - v. al fine di ridurre al minimo le presenze, le parti sono invitate a chiedere le informazioni sui procedimenti civili e penali attraverso le caselle di posta elettronica di seguito indicate;
- g. Copie atti:
 - i. Se le parti sanno già di quali atti chiedere copie (anche attraverso l'interlocuzione via mail di cui al paragrafo e.iv), potranno formulare richiesta specifica agli indirizzi:
 - 1. Adozione: adozione.tribmin.genova@giustiziacerit.it
 - 2. Volontaria giurisdizione: volontaria.tribmin.genova@giustiziacerit.it
 - 3. GIP/GUP: penale.tribmin.genova@giustiziacerit.it
 - 4. Dibattimento: dibattimento.tribmin.genova@giustizia.itallegando il modulo predisposto e specificando se si beneficia del Patrocinio a spese dello Stato;
 - ii. se la parte è ammessa al beneficio la cancelleria trasmetterà gli atti richiesti per posta elettronica;
 - iii. se la parte deve corrispondere i diritti di copia – in attesa dell'autorizzazione già richiesta da parte del Dipartimento al pagamento telematico - la cancelleria restituirà il modulo con indicati i diritti da assolvere e la parte restituirà il modulo sottoscrivendo l'impegno ad assolvere il pagamento di quanto dovuto:
 - 1. recandosi (o incaricando altro legale per il medesimo incombente) entro i 30 giorni successivi presso il Tribunale corrispondendo quanto dovuto (possibilmente cumulando più richieste ed apponendo le marche sul modulo sottoscritto);
 - 2. consegnando – se il Consiglio dell'Ordine avrà sottoscritto l'accordo con il TM - al Consiglio dell'Ordine i tributi dovuti per il successivo inoltramento.
- h. L'apertura delle cancellerie è ridotta dalle 9:30 alle 11:30 e fino al 31.7.2020 le parti sono invitate a recarsi in Tribunale solo per le attività urgenti;
- i. Dall'11 maggio 2020 l'ingresso sia del personale, che dei giudici, che del pubblico è consentito solo previa misurazione della temperatura corporea con termometro a infrarossi da parte dell'addetto alla vigilanza o con i termometri a contatto esterno in dotazione all'ufficio (previa sanificazione tra una misurazione e l'altra). Il personale che si reca in ufficio prima della apertura da parte della vigilanza dovrà provvedere

- personalmente alla misurazione della temperatura segnalandolo al dirigente o, in sua assenza, al Presidente che effettuerà una seconda misurazione. E' vietato l'ingresso in Tribunale per tutte le persone con temperatura corporea superiore a 37,5° C ed ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria. In tali caso i dipendenti devono rientrare presso il proprio domicilio contattando il proprio medico curante. Se la parte doveva recarsi in udienza verrà rilasciata dai Carabinieri attestazione sulle ragioni del mancato accesso al Tribunale e una copia verrà consegnata al Giudice d'udienza;
- j. l'ingresso è vietato alle persone non munite di idonei presidi individuali (mascherine). In mancanza verranno indirizzate alla più vicina farmacia;
 - k. all'ingresso sono messi a disposizione i moduli per le richieste di copie atti in remoto e le comunicazioni sulle modalità per avere informazioni;
 - l. deve essere affissa sulle bacheche all'ingresso la locandina con i 10 comportamenti da seguire predisposta dal Ministero della Salute;
 - m. sono sospese le udienze nella stanza 102 ed i giudici onorari assegnati a tale stanza potranno utilizzare l'adiacente stanza n. 103;
 - n. si autorizza, se non utilizzata per altri scopi, l'utilizzo dell'aula di udienza dibattimentale e la adiacente Camera di consiglio;
 - o. nelle altre stanze deve essere garantita la distanza di un metro e mezzo tra le persone presenti e deve essere tenuta aperta una finestra. In assenza di idonei spazi l'udienza dovrà essere svolta in stanza idonea o rinviata prenotando l'aula dibattito o l'aula S1. Nelle stanze **404, 405, 407, 408** non è consentita la presenza di più di 3 persone (giudice incluso);
 - p. al termine delle proprie udienze i giudici che utilizzano una stanza in condivisione con altri giudici, e il personale che utilizza una postazione in uso ad altro personale, dovranno pulire le superfici del tavolo e della tastiera con idonea soluzione idroalcolica o battericida;
 - q. le parti in attesa dell'udienza dovranno sostare nell'atrio posto al II° piano recandosi in Tribunale in orario prossimo all'inizio dell'udienza;
 - r. il personale amministrativo ed i giudici sono tenuti all'utilizzo della mascherina nei luoghi di lavoro che comportino la presenza di pubblico o il passaggio di altro personale dell'ufficio a meno di 2 metri di distanza. Al fine di ridurre il disagio, e premesso che quasi tutto il personale amministrativo lavora da solo in stanza, le postazioni nelle quali possono permanere più persone (cancelleria adozioni, cancelleria GUP e cancelleria dibattito) sono separate da parafiato e le postazioni sono ad almeno 2 metri di distanza;

B) Procedimenti civili

- a. Procedimenti ex art 330/333 cc definibili con pronuncia di non luogo a provvedere o con interventi di controllo e sostegno: fino al 31 luglio 2020 se la parte è assistita da legale si procederà ex art 83 comma 6 lett. h) attraverso lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
- b. Procedimenti ex art 330/333 cc e procedimenti ex art 8 e ss l. 184/83: da trattare con comparizione personale delle parti:
 - i. fino al 31 luglio 2020, in mancanza di la disponibilità delle aule dibattito e S1, le parti private verranno convocate singolarmente con l'assistenza e la partecipazione in Tribunale del solo difensore che l'assiste e successivo deposito degli atti per le altre parti. Tra una convocazione e l'altra deve essere

- previsto il tempo necessario per evitare che le persone debbano stazionare in Tribunale in attesa dell'udienza;
- ii. Quanto alle stanze dei Giudici Onorari prima di lasciare la stanza il Giudice Onorario provvederà a sanificare con soluzione idroalcolica o battericida la postazione di lavoro e le udienze del mattino devono terminare entro le 13:30;
- c. Istruttorie ex art 31 D. Lvo 286/98:
- i. sono fissate dopo il 31 maggio le istruttorie differibili con parti non assistite da difensore o da servizi di patronato e verrà sentita una parte per volta;
 - ii. le udienze svolte da postazioni esterne al Tribunale con parti assistite da difensore o da patronato verranno svolte fino al 31.7.2020 mediante collegamento audiovideo, con il consenso del difensore o dal servizio di patronato e ne comunicherà la disponibilità e l'indirizzo mail, su piattaforma Microsoft Team. In assenza di consenso verranno rinviate dopo il 7.9.2020;
 - iii. Per le istanze dettate da ragioni esclusivamente sanitarie si procederà all'audizione solo se necessario;
- d. MSNA:
- i. Fino al 31.7.2020 il giuramento del tutore verrà raccolto in videoconferenza. Con il decreto verrà nominato provvisoriamente il tutore e verrà inviato al tutore il verbale di giuramento che verrà restituito firmato e allegato a messaggio di posta elettronica certificata;
 - ii. Fino al 31.7.2020 non si procederà all'ascolto del minore in Tribunale e la comunità garantirà il collegamento in videoconferenza per procedere all'ascolto del minore e il tutore si recherà in comunità o si collegherà a sua volta in videoconferenza;
- e. Adozioni internazionali
- i. Fino al 31.7.2020 le udienze verranno svolte preferibilmente in videoconferenza. Se gli istanti non sono nelle condizioni di partecipare in videoconferenza o l'equipe adozione riterrà inopportuna tale modalità le udienze verranno fissate con almeno un intervallo di 90 minuti tra di loro al fine di evitare la presenza di più parti nelle zone di attesa;
- f. Adozioni nazionali (abbinamento)
- i. fino al 31.7.2020 si eviteranno convocazioni plurime di aspiranti adottivi;
 - ii. dal 11.5.2020 al 31.7.2020 le udienze verranno fissate con almeno un intervallo di almeno 45 minuti tra di loro al fine di evitare la presenza di più parti in sala d'attesa;
- g. Procedimenti ex art 44 l. 184/84:
- i. Fino al 31.7.2020 le udienze verranno svolte preferibilmente in videoconferenza. Se i ricorrenti non sono nelle condizioni di partecipare in videoconferenza o l'equipe adozione riterrà inopportuna tale modalità le udienze verranno fissate con almeno un intervallo di 60 minuti tra di loro al fine di evitare la presenza di più parti nelle zone di attesa;
- h. Procedimenti ex art 28 l. 184/83:
- i. Fino al 31.7.2020 non si procederà all'interpello e all'ascolto di ricorrenti o di madri che abbiano più di 60 anni;
 - ii. Fino al 31.7.2020 verranno illustrate in videoconferenza ai ricorrenti l'esito delle ricerche e delle decisioni solo se tale modalità verrà ritenuta compatibile con le condizioni psicoemotive del soggetto interessato.
- C) Procedimenti penali:

- a. GUP e dibattimento:
- i. Tutti i procedimenti sono celebrati ad orario fisso tenendo conto dell'attività prevista, e comunque con un intervallo di almeno 20 minuti tra un procedimento e l'altro e le parti – in ipotesi di processo in presenza - sono invitate a non sostare prima dell'orario di chiamata all'interno del tribunale, lasciando al cancelliere un numero di telefono cellulare;
 - ii. Fino al 27.7.2020 le c.d. udienze dibattimentali filtro, le prime udienze preliminari, le udienze per le quali si deve sospendere il procedimento per messa alla prova, le udienze per le quali le difese esprimono il consenso ex art 83 co 12 bis DL 17 .3.2020 n. 18, potranno essere celebrate in videoconferenza salva diversa disposizione del giudice e verranno rinviate a dopo il 7 settembre le udienze non urgenti e non trattabili in considerazione del carico di lavoro, del numero delle persone interessate e dei maggiori tempi necessari per la celebrazione delle udienze in videoconferenza;
 - iii. I rinvii verranno fatti fuori udienza per tutti i procedimenti con avvocato domiciliatario con indicazione del termine entro il quale la parte potrà chiedere la trattazione e il consenso alla videoconferenza;
 - iv. fino al 31.7.2020 l'USSM è esonerato, salva possibilità di collegarsi in videoconferenza, presenziare alle udienze e depositerà entro 3 giorni prima le relazioni di aggiornamento fatta salva espressa richiesta di presenziare comunicata del Giudice ;
 - v. fino al 31.7.2020 non è autorizzata la presenza in udienza di tirocinanti e collaboratori di studio
 - vi. fino al 31.7.2020 le parti non dovranno sedere in udienza a meno di un metro e mezzo di distanza;
 - vii. le difese devono essere invitate ad avvisare le parti di non far presenziare più di un genitore e che in presenza di più di 2 imputati non si potrà autorizzare la presenza dei genitori per ragioni di igiene, essendo presenti in udienza già 3 giudici, un cancelliere, il PM, 3 o più imputati oltre ai difensori) e verranno fatti entrare uno alla volta durante l'esame del congiunto,
 - viii. fino al 31.7.2020 per le udienze dibattimentali c.d. filtro, e per le prime udienze preliminari, 3 giorni prima il Presidente del collegio comunicherà la calendarizzazione oraria delle chiamate e le parti sono invitate a non sostare prima dell'orario di chiamata all'interno del tribunale, lasciando al cancelliere un numero di telefono cellulare.
- b. le udienze di riesame ex art 309 e 310 cpp, saranno celebrate in videoconferenza salva diversa disposizione del giudice
- c. Gip:
- i. fino al 11 maggio 2020 sono rinviati tutti i procedimenti di irrilevanza ed ex art 26 dpr 448/88
 - ii. dal 11.5.2020 al 31.7.2020 le parti saranno avvisate che la presenza non è necessaria se intendono associarsi alla richiesta di irrilevanza o di proscioglimento formulata dal Pubblico Ministero ed il Giudice, qualora non intenda accogliere le richieste del Pubblico Ministero, disporrà rinvio avvisando le parti ferma restando la possibilità di procedere in videoconferenza;
 - iii. fino al 31.7.2020 gli incidenti probatori verranno trattati in videoconferenza salva diversa determinazione del GIP;

Tribunale per i Minorenni di Genova

- iv. fino al 31.7.2020 verranno rinviate le udienze di opposizione alla richiesta di archiviazione;
- d. sorveglianza:
 - i. le udienze del magistrato e del Tribunale di Sorveglianza verranno celebrate in videoconferenza salva diversa determinazione del Magistrato
- D) procedimenti amministrativi:
 - a. gli ascolti dei minori, fatti salvi i provvedimenti urgenti e l'ascolto dei minori collocati in comunità, da effettuare in videoconferenza, sono differiti a data successiva al 7.9.2020.

Il Provvedimento, in attesa dei rilievi e delle osservazioni dell'autorità sanitaria, della Presidenza della Corte d'Appello e dell'ordine degli avvocati, è provvisoriamente e immediatamente esecutivo stante l'urgenza determinata dal decreto Legge n. 28/20.

Si comunica:

- ✓ al Presidente della Corte d'Appello di Genova
- ✓ al Procuratore Generale
- ✓ al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova
- ✓ ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati di Genova, Massa Carrara, La Spezia, Savona e Imperia
- ✓ all'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione
- ✓ ai giudici togati e onorari
- ✓ al Personale amministrativo
- ✓ alla società addetta alla vigilanza
- ✓ alla società addetta alle pulizie
- ✓ al Comando dei Carabinieri
- ✓ al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei Servizi
- ✓ al Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile
- ✓ alle RSU/OO.SS.

Genova, 6 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni
Dr Luca Villa

